



PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 38 14/01/2014



SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE

SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE

ISTRUTTORE: LEONI GIANCARLO

OGGETTO:

Ditta SOCIETÀ AGRICOLA FORONI S. S. - Strada Rismondo n. 9/A, Mantova. Autorizzazione impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ubicato in comune di Mantova - Strada Rismondo n. 9/A, rilasciata ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art. 12 - Conferma provvedimento n. 21/265 del 22/10/2012 e autorizzazione ora per allora.

Attesto, ai sensi dell' art. 23 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82, che la anzichessa copia analogica di documento informatico sottoscritto con firma digitale di ARCH. GIANCARLO LEONI, è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale conservato presso la Provincia di Mantova.

Il Funzionario Giustello Gabriele



PROVINCIA DI MANTOVA

IO SOTTOSCRITTO/A GABRIELLA GUASTALLA FUNZIONARIO DEL SERVIZIO INQUINAMENTO DEL SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE IN DATA 15-01-14 LE ORE 14,15 PROVEDE A NOTIFICARE NELLE MANI DEL SIG. FORONI MAURO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' FORONI S.S. / FORONI S.S., N. COPIA CONFORME DELL' ATTO DIRIGENZIALE N. PA/38 DELL' 14/01/2014

IL RICEVENTE

[Signature]

IL FUNZIONARIO

Giustello Gabriele





IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE

DECISIONE

Si adotta il presente atto a conferma del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale n.21/265 del 22/10/12, rilasciato alla Ditta SOCIETÀ AGRICOLA FORONI S. S. di Mantova – Strada Rismondo n. 9/A, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art. 12, alla luce dell'esito della conferenza di servizi del 9/12/2013, convocata in esecuzione della sentenza n. 1028/2013 del TAR della Lombardia, sez. di Brescia e comunque ad autorizzazione ora per allora dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ubicato in comune di Mantova – Strada Rismondo n. 9/A, rilasciata ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art. 12.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Gli esiti della Conferenza dei Servizi del 09/12/13, come adottati con il provvedimento n.PD/2038 del 12/12/2013, di conclusione dei lavori della Conferenza stessa, come previsto ai sensi e per gli effetti dell'art.14 ter, comma 6 bis, Legge 241/90 e s.m.i., hanno confermato la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per l'autorizzazione, che con il presente atto viene ad ogni effetto confermata.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

In esecuzione della Sentenza N. 01028/2013 REG. PROV. COLL – N. 01366/2012 REG. RIC. del 28/11/2013 del TAR della Lombardia, sez. di Brescia, che, in accoglimento del ricorso proposto da Alberto Bozzano e altri, ha annullato il provvedimento 23 aprile 2012 n. 21/99 del Dirigente del Settore Ambiente, imponendo all'Amministrazione di rinnovare il procedimento relativo all'impianto indicato in oggetto, la Provincia di Mantova ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.14 della Legge 241/90 e s.m.i., per il giorno 9/12/2013, tra gli Enti e la Ditta.

I soggetti portatori di interessi privati e i rappresentanti del Comitato dei Cittadini di Castelletto Borgo, sono stati avvisati della possibilità di intervenire e sono stati sentiti in audizione prima dello svolgimento della Conferenza stessa.

Al termine dei lavori è stato adottato il provvedimento di conclusione dei lavori della Conferenza n.PD/2038 del 12/12/2013, sopra citato.

ISTRUTTORIA

La Ditta SOCIETÀ AGRICOLA FORONI S.S. con sede legale a Mantova – Frazione Castelletto – Strada Rismondo n.9/A è stata autorizzata con l'Atto Dirigenziale n.21/99 del 23/04/12 alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili da realizzarsi in comune di Mantova – Frazione Castelletto - Strada Rismondo n. 9/A, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art. 12.

Successivamente con atto n. 21/265 del 22/10/2012, all'esito di autonomo procedimento e di conferenza di servizi svoltasi in data 22/8/2012, l'autorizzazione è stata reiterata con approvazione di modifiche non sostanziali inerenti il riposizionamento di alcuni elementi di impianto e la variazione delle dimensioni di alcune componenti, sia nell'area di impianto (all'interno della recinzione, ove sono ubicati i digestori e la zona di utilizzo del biogas), sia nell'area delle trincee di stoccaggio della biomassa vegetale.

La prima autorizzazione n. 21/99 del 23/04/2012, con i verbali delle conferenze di servizi e i pareri ad essa riferiti, è stata impugnata con ricorso avanti al TAR della Lombardia sez. di Brescia n. RG 1366/2012, da Alberto Bozzano ed altri.



Il TAR della Lombardia, sez. di Brescia con Sentenza N. 01028/2013 del 28/11/2013 ha parzialmente accolto il sopramenzionato ricorso, in relazione a motivi di carattere procedurale concernenti lo svolgimento della Conferenza di Servizi ex art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i. e art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. ed ha annullato il solo provvedimento n. 21/99 del 23/04/2012, mentre ha respinto l'impugnazione degli atti presupposti al medesimo provvedimento, ed in particolare i verbali delle conferenze di servizi 07/4/2011, 05/10/2011 e 22/12/2011, il nulla osta 13/03/2012 prot. n. 17461 dell'ASL di Mantova, il parere 26/03/2012 prot. n. 37725/12 dell'ARPA di Mantova, ed il parere 20/4/2012 prot. n. 16920 dell'Ufficio Ambiente della Provincia.

La sentenza ordinava all'Autorità amministrativa, ai fini dell'esecuzione, di rinnovare il procedimento con la riunione in conferenza di servizi di tutti i soggetti interessati e l'esame contestuale degli interessi coinvolti in tale sede.

In particolare la sentenza disponeva di valutarsi le questioni oggetto di controversia attinenti all'esatta posizione dell'impianto in rapporto all'insediamento vicino, alle emissioni in atmosfera e al rischio sismico.

Disponeva inoltre che la conferenza di servizi adottasse una propria decisione finale e che l'Amministrazione la recepisce in un proprio distinto atto, ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 della L. 241/90.

Al fine di dare esecuzione alla succitata sentenza, la scrivente Amministrazione ha convocato con nota trasmessa via PEC prot.n.55344 del 02/12/13 per il giorno 09/12/13 la Conferenza dei Servizi.

Il Comitato di Castelletto Borgo, per il tramite dell'Avv. Pongiluppi, in data 06/12/13 ha depositato una memoria scritta con richiesta di riscontro sulle seguenti tematiche:

assoggettabilità alla V.I.A.;

rivalutazione delle distanze tra l'impianto e il quartiere residenziale in comune di Roncoferraro;

qualità delle emissioni con particolare riferimento al paragrafo COT;

rischio sismico;

valutazione di una viabilità alternativa per il transito dei mezzi in entrata ed uscita dall'impianto che conferiscono, nel periodo tra la fine di agosto e i primi di settembre, l'insilato di mais per il caricamento delle trincee dell'impianto;

valutazione dell'adeguatezza della fascia di mitigazione ambientale già realizzata dall'azienda.

I rappresentanti del Comitato dei Cittadini di Castelletto Borgo sono stati sentiti in audizione prima dello svolgimento della Conferenza sopra citata.

La Conferenza dei Servizi del giorno 09/12/2013, valutati:

gli esiti degli approfondimenti richiesti dal TAR di Brescia in merito all'esatta ubicazione dell'impianto in rapporto all'insediamento vicino, alle emissioni in atmosfera e al rischio sismico;

gli esiti delle controdeduzioni alle ulteriori osservazioni presentate dal Comitato di Castelletto Borgo,

entrambi riportati nel verbale conclusivo della Conferenza stessa e nel paragrafo "ISTRUTTORIA" del provvedimento n.PD/2038 del 12/12/2013, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dai soggetti partecipanti, anch'esse riportate sempre nel medesimo verbale conclusivo della Conferenza e nel provvedimento di cui sopra, ha riconfermato totalmente ed integralmente le determinazioni e le conclusioni già adottate nella seduta della Conferenza dei Servizi del 22/12/2011 e tutti i pareri espressi dai vari Enti e Organi coinvolti nel procedimento, specificati nel verbale conclusivo della Conferenza di cui si tratta, ed ha inoltre evidenziato che la modifica approvata con atto 21/265 del 22/10/12 contenendo nuova approvazione del progetto fondata su distinta ed autonoma procedura si intende confermata.



Con atto n. PD 2038/2013 del 12/12/2013 è stata adottata determinazione di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90 e smi, conforme alle risultanze della conferenza di servizi.

Ciò premesso, si rileva che il ricorso azionato al TAR n. 1366/2012 e la sentenza n. 1028/2013 della cui esecuzione si tratta, non hanno investito l'autorizzazione successiva, rilasciata con atto n. 21/265 del 22/10/2012, la quale, essendo fondata su una distinta ed autonoma procedura e pareri acquisiti in conferenza di servizi del 22/08/2012, costituisce un nuovo provvedimento, frutto di un'autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti, con il quale è stato riapprovato il progetto e rinnovata l'intera autorizzazione. Essa quindi non ha subito pregiudizio per effetto della sentenza n. 1028/2013 e, non essendo stata impugnata, è rimasta interamente valida.

Alla luce l'esito della rinnovazione del procedimento, disposta in esecuzione della citata sentenza TAR n. 1028/2013, l'autorizzazione adottata con atto n. 21/265 del 22/10/12, contenente nuova approvazione del progetto, fondata su una distinta ed autonoma procedura ed una rivalutazione degli interesse pubblici sottostanti, non impugnata e tuttora valida, viene a tutti gli effetti confermata con il presente atto.

Per quanto occorrer possa, il presente atto vale anche quale autorizzazione ora per allora alla costruzione e all'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Mantova – Frazione Castelletto - Strada Rismondo n. 9/A, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art. 12, della Ditta SOCIETÀ AGRICOLA FORONI S.S. con sede legale a Mantova – Frazione Castelletto – Strada Rismondo n.9/A.

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Richiamati:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;
- la D.G.R. n.3298 del 18/04/12 "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER).....":

DETERMINA

di confermare il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale n.21/265 del 22/10/12, rilasciato alla Ditta SOCIETÀ AGRICOLA FORONI S. S. di Mantova – Strada Rismondo n. 9/A, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art. 12, non impugnato e rimasto valido anche emesso sulla base degli esiti di una distinta ed autonoma procedura, con pareri acquisiti nella Conferenza di Servizi del 22/08/12. Tale atto non impugnato, è ritenuto efficace;

di disporre altresì che il presente provvedimento, per quanto occorrer possa, espliciti gli effetti autorizzativi ora per allora relativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Mantova – Frazione Castelletto - Strada Rismondo n. 9/A, ai sensi del



D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art. 12, della Ditta SOCIETÀ AGRICOLA FORONI S.S. con sede legale a Mantova – Frazione Castelletto – Strada Rismondo n.9/A;

di confermare ad ogni effetto l'Allegato Tecnico A, che si allega al presente atto, nelle parti non modificate dall'Allegato Tecnico A1 parte integrante e sostanziale del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale n.21/265 del 22/10/12, anch'esso allegato al presente provvedimento;

di precisare che il presente provvedimento viene adottato ai soli fini dell'esecuzione della sentenza TAR della Lombardia n. 1028/2013, salva ed impregiudicata la facoltà dell'Ente di proporre appello al Consiglio di Stato.

Il presente provvedimento viene notificato alla Ditta SOCIETÀ AGRICOLA FORONI s.s. e inviato copia all'A.R.P.A. di Mantova, alla A.S.L. della Provincia di Mantova, al Comune di Mantova, al Comune di Roncoferraro, alla Società A.G.I.R.E., al Parco del Mincio, al Comando Vigili del Fuoco di Mantova, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, all'ENEL Distribuzione, al Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo, al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Lombardia e al Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG di Bologna e al Comitato dei Cittadini di Castelletto Borgo per il tramite dell'Avv. Pongiluppi Andrea del Foro di Mantova


Mantova, li 14/01/14

Il Dirigente del Settore

Arch. Giancarlo Leoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni





ALLEGATO TECNICO A

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 387/2003 E S.M.I. ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI PRESSO L'INSEDIAMENTO DELLA DITTA SOCIETÀ AGRICOLA FORONI S.S. UBICATO IN MANTOVA.

DITTA RICHIEDENTE: SOCIETÀ AGRICOLA FORONI S.S.

SEDE LEGALE E IMPIANTO: MANTOVA – FRAZIONE CASTELLETTO – STRADA RISMONDO N.9/A.

ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO DI BOVINI DA INGRASSO CON ANNESSA CONDUZIONE DEL FONDO.

ISTANZA

Il D.Lgs. 387/03 e s.m.i. di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (entrato in vigore il 15/02/2004) prevede all'art. 12 che *"La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico"*.

Nell'ambito della Regione Lombardia la funzione è stata attribuita alle Province, ai sensi dell'art.28, c.1, lett. e bis) della Legge Regionale n.26/03 e s.m.i.

L'impianto in oggetto è alimentato a fonti rinnovabili e quindi rientrante appieno nella disciplina del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'impianto in oggetto ricade in comune di Mantova, in Strada Rismondo n.9/A, nelle vicinanze della Frazione di Castelletto, a circa 100 mt. dal confine con il territorio del Comune di Roncoferraro, su una area non soggetta a vincoli, classificata come zona E2 *"zona agricola produttiva"* e individuata catastalmente al Foglio 95, mappali:

- nn.80 - 81 - 86 e 93 per la realizzazione dell'impianto di digestione anaerobica e degli stoccaggi;

- nn.80 - 81 e 85 per la linea elettrica di connessione alla rete.

Il lotto di terreno interessato alla realizzazione dell'impianto presenta una superficie di circa 10.720 m² e risulta di proprietà del sig.Virginio Foroni, socio della Foroni Società Agricola s.s.

Per i mappali interessati all'impianto, è stata presentata documentazione di contratto registrato attestante l'acquisto della consistenza immobiliare indicata in diritto di superficie da parte della Società Agricola Foroni s.s.

La destinazione urbanistica è compatibile con l'intervento proposto ai sensi dell'art. 12, comma 7, del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.

L'impianto è ubicato in prossimità della Foroni Società Agricola s.s. (dietro l'allevamento dei bovini da carne), a circa:

- 350 mt. dall'abitato di Borgo Castelletto, in un'area limitrofa al confine con il Comune di Roncoferraro;
- 1 km da un reperto pre-romano;
- 150 mt. dal Canale Pila Castelletto;
- 109 mt. dalle case isolate non di pertinenza agricola;
- 25 mt. dall'abitazione del conduttore del fondo e dalle altre abitazioni rurali.



DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO

L'impianto per la produzione di energia della potenza massima di **circa 635 kWe**, potenza introdotta pari a **1.589 kW**, verrà alimentato da biogas prodotto da:

a) letame bovino 1.560 t/anno pari a 4,3 t/d (25,5% s.s.)

di cui:

- 728 t/anno (2,0 t/giorno) proveniente dall'allevamento bovini da carne Foroni s.s.
- 832 t/anno (2,3 t/giorno) proveniente dall'allevamento bovini da carne Foroni e Maggio;

b) liquame bovino 4.209 m³/anno pari a 11,5 m³/d

di cui:

- 3.080 m³/anno (8,4 m³/giorno) proveniente dall'allevamento bovini da carne Foroni s.s.
- 1.129 m³/anno (3,1 m³/giorno) proveniente dall'allevamento bovini da carne Foroni e Maggio;

c) biomassa vegetale: insilato di mais 8.450 t/anno pari a 23,2 t/d (34% s.s.)

per un totale di circa **14.219 t/anno** (39 t/d).

E' prevista l'immissione di acqua e percolati di ricircolo per **5.475 t/a**, pari a 15 t/g.

I reflui zootecnici provengono dalla Foroni Società Agricola s.s. situata a circa 100 mt. dall'impianto e dall'Azienda Agricola Foroni e Maggio S.s. di Roncoferraro, situata ad una distanza di circa 3,5 km dall'impianto.

Relativamente al conferimento dall'Azienda Agricola Foroni s.s. sono previsti spostamenti con carrobotte e mezzi per il trasporto del letame: nelle immediate adiacenze dell'impianto sono presenti gli stoccaggi (indicati nella Tav.10 con sigla STO 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12) per cui tali conferimenti non interesseranno la pubblica viabilità, mentre per gli stoccaggi identificati con le sigle STO13 e 14, sempre dell'Azienda Agricola Foroni s.s. ubicati a circa 600 mt. dall'impianto di biogas, è previsto il passaggio da Strada Francesco Rismondo e via Rismondo (circa 50 viaggi annuali).

Il trasporto del liquame e del letame prodotto dall'Azienda Agricola Foroni e Maggio S.s. sarà effettuato rispettivamente tramite carrobotte e carro trasporta letame: la distanza percorsa è pari a circa 3.800 mt. con numero di viaggi l'anno per il trasporto del liquame pari a circa 75 e a circa 55 per il trasporto del letame.

La biomassa vegetale viene fornita per una quota pari a 1.800 t/a dalla Foroni Società Agricola S.s., mentre la rimanente quota, necessaria al funzionamento dell'impianto, pari a 6.650 t/a, verrà fornita dall'Azienda Agricola Foroni e Maggio S.s.

Il trasporto della biomassa vegetale avviene tramite trattore con rimorchio. In caso di necessità verrà utilizzata biomassa vegetale acquistata mediante appositi contratti di fornitura oppure reperimento sul mercato.

Per quanto riguarda l'utilizzo nell'impianto di biomasse vegetali, la Ditta non esclude la possibilità di alimentare lo stesso con un secondo raccolto che potrà essere rappresentato da triticale o da altra biomassa.

La Ditta potrà utilizzare, in relazione alla capacità di approvvigionamento e fermo restando la quantità totale richiesta, le tipologie di biomasse previste alla Sez.4 – Parte II – Allegato X del D.L.vo 152/06 e s.m.i.

STRUTTURA IMPIANTISTICA

L'accesso all'area dell'impianto avviene attraverso una strada privata (larghezza mt.6) collegata con Strada Rispondo che passa attraverso l'azienda agricola esistente.

La superficie di impianto è parzialmente pavimentata in modo impermeabile (614,13 m²), nelle zone di lavoro situate in prossimità della tramoggia di carico solidi, della trincea di stoccaggio della frazione solida del digestato e nelle vicinanze delle trincee di stoccaggio degli insilati; fatta eccezione per tali elementi, la superficie di impianto è costituita da materiale permeabile (strade inghiaiate per 1.903,42 m², superfici permeabili per 3.678,27 m²).

L'impianto è recintato con rete metallica con altezza pari a 2,50 mt., dotato di tre accessi verso l'azienda agricola (lato N-O dell'impianto) tutti dotati di cancello; per l'accesso alle trincee dalla zona di impianto è previsto l'inserimento di un cancello al lato Nord –Est.

L'impianto è dotato di opere di mitigazione e compensazione, realizzate contestualmente all'impianto, con:

- la creazione di un terrapieno, accompagnato da una fascia alberata lungo il perimetro Nord, Nord-Est della zona dell'impianto di biogas e lungo il lato Nord e Ovest della zona delle trincee di stoccaggio insilati;
- la piantumazione sugli argini di mitigazione di altezza pari a 3 mt. nella zona di impianto e a p.c. nella zona delle trincee, di una fascia alberata monofilare di alberi (carpino bianco) con altezza adulta compresa tra i 15 e i 25 mt. e fra gli 8 e i 15 mt. Le piante saranno messe a dimora con un'altezza di circa 2,5 -3 mt. e ad una distanza reciproca di 6 mt.;
- la messa a dimora di una fascia arbustiva di acero campestre con distanza reciproca di circa 1 metro.

Inoltre viene realizzata:

- una strada interna all'impianto avente una larghezza di circa 4 m e una lunghezza di 200 m. con posa di uno strato dello spessore di circa 20 cm di ghiaione misto granulare e successivo strato di finitura in stabilizzato calcareo rullato (ghiaia compattata) di 10 cm circa, provvista di pozzetti e tubazione per la raccolta delle acque;
- una strada interna privata di collegamento tra la zona dell'impianto di biogas e le trincee, con posa di uno strato di ghiaia dello spessore di 20 cm rullata, di larghezza pari a 4 mt. e lunghezza di circa 130 mt., provvista di pozzetti e tubazione per la raccolta delle acque.

L'impianto, nel suo complesso, risulta costituito dalla seguente struttura impiantistica:

- **struttura degli stoccaggi del materiale vegetale** sui mappali n.81 e n.93, realizzata a circa 150 mt. dall'impianto di biogas, con una strada di collegamento in ghiaiato naturale (superficie di circa 3.270 mq.):

- n.2 trincee per lo stoccaggio delle biomasse vegetali (coperte da teli impermeabili) in cemento prefabbricato, dimensioni cadauna mt.14,50 x mt.83, altezza utile da mt.4,20 a mt.4,25, volume pari a 5.055 m³ ciascuna, con funi di sicurezza anticaduta di protezione di altezza pari a 1,10 mt. e pendenza ai pozzetti centrali per la raccolta del percolato, inviato al pozzetto;
- n.1 vasca/pozzetto di raccolta dei percolati delle trincee, con dimensioni in pianta pari a mt.2 x 2 mt., altezza totale 1,80 mt. (misure interne) interrato a -2,10 mt., volume utile 4 m³; da qui i percolati vengono movimentati tramite carribotte alle pre-vasche;



- n.2 platee di servizio, annesse alle trincee posizionate in testa e in coda alle stesse, di dimensioni pari a mt.30,20 x 1,0 mt. e mt.30,20 x 10 mt., quest'ultima dotata di pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche;
- n.1 pozzetto di scolmatura delle acque meteoriche, a pianta quadrata mt.1,30 x 1,30 mt., altezza totale 2 mt. (misure interne), interrato a -2,10 mt., volume utile pari a circa 1,70 m³;
- n. 1 vasca di raccolta delle acque di prima pioggia, con dimensioni in pianta pari a mt.5,50 x 3 mt., altezza totale 2,15 mt., con forma basale a tronco di piramide, volume utile pari a 16,5 m³, con annesso pozzetto di rilancio a pianta quadrata di dimensione pari a 0,60 mt. e altezza totale 0,30 mt. e pompa di svuotamento;
- n.1 pozzetto di rilancio delle acque di seconda pioggia, a pianta quadrata di dimensione pari a 1,30 mt., altezza 2 mt., interrato a -2,10 mt., volume utile ca. 2 m³, con all'interno una pompa di svuotamento;

- **impianto di biogas**, sui mappali 80, 81, 85 e 86 e strutture annesse (superficie circa 7.450 mq.):

- n. 1 box servizi igienici in prefabbricato di dimensioni mt.4 x 2,40 mt., suddiviso in spogliatoio, antibagno e WC, posizionato su basamento in c.a., dimensioni mt.4,40 x 2,50 mt.;
- n.1 tramoggia in acciaio con coperchio ad apertura automatica, in vasca di contenimento collocata su celle di pesatura, munita di un nastro trasportatore a raschiamento aggregato a tre frese cilindriche, dimensioni pari a mt.12 x 2,40 mt., altezza 2 mt., capacità complessiva di 50 m³ con sistema di caricamento interrato a -1,80 mt.; la vasca di contenimento (dimensioni mt.9,25 x mt.17,70) presenta un canale centrale di lunghezza circa 15,50 mt. x 1 mt. di larghezza, in pendenza verso il pozzetto di sollevamento a pianta quadrata (dimensione 1,40 mt., altezza 0,70 mt., interrato a -2,55 mt.) con invio dei percolati al fermentatore primario;
- sistema di caricamento dell'estrusore mediante nastro trasportatore a catena chiuso;
- n. 1 estrusore, collocato tra la tramoggia e la coclea d'immissione al fermentatore, composto da due coclee a innesto in acciaio inossidabile, posizionato in un container di dimensioni mt.6,06 x 2,22 mt., altezza 2,59 mt., poggiante su platea di dimensioni mt.9,50 x 5 mt., a piano campagna;
- n.1 locale tecnico su due piani, composto da una sala di controllo (al piano primo, dimensioni in pianta mt.6,20 x 4 mt. e altezza interna locali pari a 2,55 mt.) e una sala di pompaggio (al piano seminterrato, posizionato a -1,05 mt., con dimensioni in pianta mt.6,20 x 5,50 mt. e altezza interna locali pari a 2,95 mt.), altezza totale fuori terra 5,30 mt., collocata fra i fermentatori, con due pompe con motore da 22 kW e condotta forzata in acciaio per l'afflusso e il deflusso alle vasche, sistema di controllo e comando delle pompe;
- sistema di copertura per le vasche di stoccaggio esistenti STO08 e STO09;
- n.1 fermentatore primario in c.a. con n.2 agitatori a immersione con motore da 13 kW cad., copertura mediante soletta in cls e sistema di riscaldamento mediante serpentine interne, con diametro interno pari a 20 mt., altezza totale di 6 mt. e volume complessivo di 1.884 m³, interrato a -1 mt., con tempo di ritenzione medio pari a 46 giorni;
- n.1 canale di servizio e di passaggio delle tubazioni provenienti dalla stazione di pompaggio con dimensioni in pianta mt.1,50 x 10,68 mt. e profondità di interramento a -1,05 mt.;
- n.1 post fermentatore in c.a. con n.2 agitatori a immersione con motore da 13 kW cad., sistema di riscaldamento mediante serpentine interne, dimensioni pari a 24 mt. di diametro interno, altezza 6 mt. e volume totale di 2.713 m³, interrato a -1 mt., coperto da cupola gasometrica a doppia membrana per la raccolta del gas di capacità pari a



650 m³, tempo di ritenzione medio pari a 66 giorni, altezza massima fuori terra 9,80 mt.;

- n.1 separatore solido-liquido a compressione elicoidale posizionato su una piattaforma ad una quota +5 mt. dal piano campagna, presso la platea di stoccaggio della frazione solida del digestato, dimensioni mt.4 x 3 mt.;
- n.1 platea per lo stoccaggio del separato solido in cemento di dimensioni in pianta mt.16 x 10,50 mt., superficie mq.168, volume utile 554 m³, chiusa su tre lati con altezza totale nel punto più alto di 4,85 mt., dotata di canaletta per la raccolta dei colaticci e pozzetto di raccolta (dimensioni mt.1,30 x 1,30 mt., altezza 1,50 mt., interrato a -1,60 mt.) per il successivo invio alle pre-vasche; la platea è dotata di tettoia di copertura a doppia falda con quota fuori terra al colmo di +7,15 mt.;
- n.1 corsia cementata di servizio annessa alla platea per lo stoccaggio del separato solido, di dimensioni mt.6,90 x 16,8 mt., con pozzetto di raccolta dell'eventuale percolato che si forma nella fase di carico del separato solido;
- n.1 vasca di stoccaggio finale realizzata in c.a., diametro interno pari a 33 mt. e altezza 6 mt., per un volume totale di 5.129 m³, interrata a -1 mt., dotata di agitatore, con copertura senza stoccaggio del gas, altezza totale mt.8,30, tempo di ritenzione medio del chiarificato all'interno della vasca di circa 160 giorni, dotata di una pompa centrifuga per l'invio del refluo alle altre vasche di stoccaggio aziendali;
- linea biogas in acciaio inox;
- n.1 pozzetto di raccolta delle condense del biogas a pianta quadrata, di dimensione 2 mt., altezza totale 2,80 mt., interrato a -3,20 mt., volume utile circa 8 m³ dotato di pompa sommersa da 5,5 kW con invio delle condense alla pre-vasca liquame;
- platea di superficie pari a 181 m² sulla quale sono posti:
 - sistema di trattamento del biogas (desolforazione tramite adduzione controllata di aria nei fermentatori, deumidificazione e filtrazione) posizionato nelle vicinanze della vasca di stoccaggio del digestato, con annessi due pozzetti di servizio: il primo di arrivo del biogas e il secondo per la separazione delle eventuali condense con successivo invio al precedente pozzetto condense;
 - impianto di cogenerazione in container insonorizzato dimensioni mt.13,8 x 3 mt., altezza 2,66 mt., composto da un motore endotermico **Jenbacher JGS 312 GS-C25**, a ciclo otto, potenza elettrica nominale **635 kWe** depotenziato potenza termica immessa nominale a pieno carico di **1.589 kWt**, con recupero dell'energia termica dal raffreddamento del motore (intercooler+olio+acqua raffreddamento del motore) sotto forma di acqua calda pari a **379 kWt**, sistema **Leanox**, dotato di catalizzatore ossidante, con camino altezza 10,20 mt., aerotermini posti sulla copertura, accoppiato ad un generatore elettrico sincrono **Stamford GC 634 H2**;
 - n.1 locale quadri e controllo, al cui interno è posizionato il generatore elettrico di cui sopra, in container insonorizzato, di dimensioni mt.7 x 2,40 mt., altezza 2,66 mt.;
 - n.1 skid per i serbatoi di stoccaggio dell'olio lubrificante (denominata stazione pompaggio olio) con due serbatoi (uno per l'olio nuovo e uno per quello esausto), in acciaio inox e a tenuta stagna; i serbatoi verranno posizionati sotto una tettoia all'interno di una vasca atta al contenimento di eventuali sversamenti;
- n. 1 torcia di emergenza con caratteristiche tecniche minime, previste dalla D.G.R. n.6501/01, altezza 10 mt. e diametro 1,15 mt., portata massima di 350 Nm³/h, posizionata su basamento di dimensioni in pianta mt.4,20 x 4,20 mt., affiancato da pozzetto di passaggio delle tubazioni di dimensioni in pianta mt.1,30 x 1,30 mt., altezza 1,30 mt.;



- n. 1 pozzetto di scolmatura delle acque meteoriche con dimensioni in pianta di mt.1,30 x 1,30 mt., altezza 2 mt., interrato a -2,10 mt., volume utile circa 1,70 m³, collegato alla vasca di prima pioggia e al pozzetto di rilancio della seconda pioggia;
- n.1 vasca di raccolta acque di prima pioggia, di dimensioni in pianta mt.4 x 3 mt., altezza interna circa 1,80 mt., interrata a -2,10 mt., volume utile di 12 m³ con annesso un pozzetto per l'alloggiamento della pompa di rilancio di dimensioni mt.0,60 x 0,60 mt., altezza 0,3 mt.: la vasca è collegata mediante tubazione al pozzetto di scolmatura e le acque sono inviate alle pre-vasche;
- n. 1 pozzetto di rilancio delle acque di seconda pioggia, con dimensioni in pianta di mt.1,30 x 1,30 mt., altezza totale 2 mt., interrato a -2,10 mt., volume utile 2,1 m³ circa, collegato mediante tubazione al pozzetto di scolmatura e alla vasca di laminazione e dotato di pompa centrifuga per lo svuotamento della vasca;
- n. 1 bacino di laminazione per la raccolta delle acque di seconda pioggia, a sezione trapezoidale, sponde a 45°, profondità pari a circa 1,80 mt., ingombri massimi in superficie di 30,34 mt. x 15,62 mt., avente un volume utile di 270 mc., superficie in pianta 290 m² sul fondo e 435 m² in superficie, dotato di recinzione metallica di altezza 1,10 mt., collegato mediante tubazione in PVC al pozzetto di rilancio con scarico nel canale Derbasco;
- n. 1 pozzetto di controllo delle acque di seconda pioggia prima dello sbocco sul canale Derbasco con dimensioni mt.0,60 x 0,60 mt., altezza totale 0,60 mt., interrato a -0,60 mt.;
- n. 1 vasca di accumulo acqua antincendio da 54 m³ alimentato dal pozzo esistente, dimensioni mt.6 x 3 mt., altezza 3,15 mt., interrata a -2,10 mt., con battente previsto di 3 mt.;
- tubazione di conferimento dell'acqua dal pozzo alla vasca antincendio, in PEAD DN 80, lunghezza circa 160 mt.;
- linea di collegamento privata interrata dalla sezione di trasformazione alla cabina di consegna ENEL della lunghezza pari a circa 200 mt.;
- n.1 cabina elettrica posizionata, su basamento in c.a., ubicata all'ingresso dell'azienda agricola Foroni, in cls prefabbricata dimensioni mt.10,36 x 2,50 mt., altezza 2,60 mt., suddivisa in locale ENEL, locale misure e locale utente;
- linea interrata in entra-esce dalla linea MT aerea esterna esistente al locale ENEL della nuova cabina, lunghezza circa 20 mt.

OPERE CONNESSE

Per il funzionamento dell'impianto, vengono utilizzate le seguenti strutture già **esistenti** ubicate presso:

1) l'azienda agricola Foroni s.s.

- n. 5 vasche di stoccaggio del liquame fresco (STO01-02-03-07-15 tutte coperte) per il conferimento e stoccaggio dei liquami con caratteristiche:

Struttura di stoccaggio	Superficie [m ² utili]	h utile [m]	V utile [m ³]	Copertura
STO 01	31,9	1,80	57,42	Si
STO 02	63,8	1,80	114,84	Si
STO 03	12	1,70	20,4	Si
STO 07	24	2,20	52,8	Si
STO 15	96	2,10	201,6	Si

- n. 2 trincee per lo stoccaggio dei cofermenti palabili (letami) di superfici pari a 35 m² e 70 m³ e l'altra di 112 m² e 224,7 m³ (STO04 e STO06);

- n. 2 vasche che svolgono le funzioni di **pre-vasche** identificate con la codifica STO08 e STO09 per il conferimento dei liquami e per la ricezione del liquame prodotto dalla stalla ad esse asservita con superficie di 56 m² cad., altezza utile 2,2 m, volume 123,2 m³ (totale 246,4 m³ complessivi), completamente interrate, collegate tra loro (tempo di ritenzione idraulica all'interno delle stesse pari a circa 21 giorni); tali strutture saranno coperte da teli in materiale plastico;
- n. 5 vasche di stoccaggio del digestato (identificate con la codifica STO10 e STO11, STO12 e STO13 e STO14), con le seguenti caratteristiche:

Struttura di stoccaggio	Superficie [m ² utili]	h utile [m]	V utile [m ³]	Copertura
STO 10	82,4	3,00	247,2	Si
STO 11	74,4	3,00	223,2	Si
STO 12	97,6	3,00	293	Si
STO 13	100	2,20	220	No
STO 14	100	2,20	220	No

- n. 1 vasca di stoccaggio residua, identificata con la codifica STO05 (superficie 20 m², altezza 2 m e volume 40 m³, coperta) che riceve i colaticci causati dalle acque meteoriche su STO04, con successivo utilizzo in campagna dopo maturazione di circa 180 giorni;

2) l'azienda agricola Foroni e Maggio s.s.:

- n. 3 vasche di stoccaggio del liquame fresco (STO01-02-05) con caratteristiche:

Struttura di stoccaggio	Superficie [m ² utili]	h utile [m]	V utile [m ³]	Copertura
STO 01	131,6	1,5	197,36	No
STO 02	119,3	1,5	179,01	No
STO 05	194,8	1,9	370,02	No

- n. 1 trincea per lo stoccaggio dei cofermenti palabili (letami) identificata con la codifica STO07 (superficie 240 m², altezza 2 mt. e volume 480 m³).

LINEA ELETTRICA

L'impianto sarà allacciato alla rete ENEL tramite la realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna con O.d.M. lungo la linea MT esistente "N27 BARBASSO" tramite:

- allestimento di una nuova cabina di consegna n.53969;
- una linea in cavo sotterraneo su terreno naturale di lunghezza pari a circa 50 mt. dalla cabina al palo;
- sostituzione sostegno e posa sezionatore.

CICLO

Il liquame delle due aziende agricole viene immesso nelle pre vasche STO08-09 esistenti. Le biomasse vengono conferite all'impianto tal quali, in forma liquida triturrata e/o sminuzzata.

La biomassa verde impiegata (silomais) viene raccolta stagionalmente in agosto-settembre e la trinciatura avviene contemporaneamente alla raccolta; il prodotto viene quindi trasportato all'impianto già trinciato e viene stocato nelle apposite trincee: ogni



strato di insilato viene compattato e una volta completato l'insilaggio, le trincee vengono coperte con un telone.

I cofermenti solidi, vengono rovesciati nella tramoggia e trasportati automaticamente alla fresa cilindrica tramite raschiatori; la fresa sminuzza e alleggerisce i solidi e li carica su un nastro trasportatore che li porta fino all'estrusore il quale omogeneizza i cofermenti per trasportarli tramite una coclea all'imbuto montato al lato superiore del fermentatore.

I letami vengono caricati nell'estrusore.

Il materiale fermentato passa dal digestore primario al post-fermentatore mediante appositi tubi di prelevamento installati nelle pareti, situati nella parte inferiore della vasca.

Dopo essere transitato nel post-fermentatore, il digestato, viene convogliato mediante analogo sistema al separatore e successivamente, nella sua frazione liquida alla vasca di stoccaggio finale, e la frazione solida passa sulla platea di raccolta.

Il biogas prodotto, prima di essere utilizzato nel cogeneratore, viene sottoposto a trattamenti di desolfurazione, deumidificazione e filtrazione per eliminare l'eccessiva umidità ed il contenuto dell'acido solfidrico.

SEZIONE DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE

La centrale è formata da n.1 modulo cogenerativo per la produzione di energia elettrica e termica composto da:

- n.1 gruppo di cogenerazione **Jenbacher JGS 312 GS-C25**, endotermico a ciclo Otto, potenza elettrica **635 kWe** e potenza termica immessa **1.589 kWt**;
- n.1 generatore elettrico trifase sincrono **Stamford tipo GC 634 H2**;
- sistema di regolazione automatica della combustione **LEANOX** che permette di controllare la formazione di ossidi di azoto (NO_x) già in camera di combustione;
- n.1 camino altezza 10,20 mt. dotato di uno o più bocchelli per l'inserimento delle sonde di campionamento dei fumi;
- l'emissione del cogeneratore è presidiata da un sistema di analisi per la misura in continuo di CO e O_2 con registrazione in continuo ed archiviazione dei dati rilevati. Il sistema di analisi è dotato di display per la visualizzazione dei valori rilevati e di uscite analogiche per la trasmissione remota delle stesse. L'analizzatore adibito alla misura in continuo del CO dovrà installare un campo di misura che comprenda il valore limite di emissione tra il 40 – 50% del fondo scala utilizzato.

Dati tecnici stimati:

- ore di funzionamento annue circa 8.000 ore (al netto delle fermate per manutenzione);
 - biogas circa $292 \text{ Nm}^3/\text{h}$, pari a circa $1.282.011 \text{ Nm}^3/\text{anno}$ di metano;
 - energia elettrica lorda prodotta mediamente nell'anno pari a 5.080 MWeh , al netto degli autoconsumi, pari a 4.740 MWeh ceduta alla rete;
 - energia termica prodotta mediamente nell'anno pari a 3.032 MWh , di cui $1.042 \text{ MWh}/\text{anno}$ utilizzata per il processo di fermentazione, con un netto di 1.990 MWh dissipata;
 - digestato circa 11.226 t/a di cui:
 - o frazione solida $1.508 \text{ t}/\text{anno}$ ($1.733 \text{ m}^3/\text{anno}$);
 - o frazione liquida $9.718 \text{ t}/\text{anno}$ ($9.718 \text{ m}^3/\text{anno}$).

RIFIUTI

I rifiuti prodotti sono costituiti da olii minerali esausti, candele, materiali scartati dal cambio filtri aria e olio derivanti dalle operazioni di manutenzione del cogeneratore; secondo il calendario di manutenzione, ciascun materiale andrà sostituito dopo circa 1.000 ore di funzionamento.

La produzione di olio lubrificante esausto, pari a $0,20 \text{ kg/h}$ e pertanto pari a $1,6 \text{ t}/\text{anno}$,



verrà smaltita secondo le disposizioni del Consorzio Obbligatorio Oli Usati, presso ditte autorizzate.

Nello specifico i rifiuti prodotti sono:

CER 130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
CER 130207*	olio per motori, ingranaggi ecc.
CER 130208*	altri oli per motori, ecc.
CER 16 01 07*	filtri dell'olio
CER 17 04 05	ferro e acciaio
CER 15 01 01	imballaggi in carta e cartone
CER 15 01 02	imballaggi in plastica
CER 15 01 03	imballaggi in legno
CER 15 01 06	imballaggi in materiali misti
CER 20 01 02	vetro

Si prevede una produzione variabile fra 500 e 1.000 kg/anno, smaltiti tramite Ditte autorizzate.

Alcune tipologie di rifiuti vengono smaltite immediatamente dopo la loro produzione.

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Le terre e rocce da scavo, derivanti dall'intervento verranno integralmente riutilizzate nello stesso sito, prevedendo un intervento per circa 6.000 m³ entro un anno da produzione senza trattamento preventivo o trasformazione.

RISPONDEZZA ALLE PRESCRIZIONI DELLA D.G.R. 19 ottobre 2001 n. 7/6501 della Regione Lombardia

Relativamente alle caratteristiche del gas combustibile, in relazione alle citate norme tecniche, la Ditta dovrà rispettare le specifiche prescrizioni e in particolare:

- P.C.I. sul tal quale >14.600 kJ/Nm³
- contenuto di cloro totale inferiore a 50 mg/Nm³
- contenuto di fluoro totale inferiore a 10 mg/Nm³
- contenuto come zolfo ridotto (come H₂S) inferiore 0,1 % in volume.

Tali requisiti dovranno essere verificati mediante analisi annuali e i dati devono essere tenuti a disposizione dell'Autorità preposte al controllo.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni del cogeneratore devono rispettare i limiti previsti nell'Allegato C della D.G.R. n.6501/01 al capitolo individuato per i motori a combustione interna alimentati a biogas, ai sensi dell'art.271, commi 3 e 4 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., e precisamente:

Polveri (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora) < 10 mg/Nm³;

NO_x (come NO₂) < 450 mg/Nm³

CO < 500 mg/Nm³

HCl (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora) 10 mg/Nm³

HF (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora) < 2 mg/Nm³

Carbonio Organico Totale (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora) < 150 mg/Nm³

SO₂ < 350 mg/Nm³

Per il calcolo del parametro COT dovranno essere considerati esclusivamente i composti organici non metanici.

Tali valori limite di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi secchi pari al 5% in volume e intesi come valori medi orari e applicati durante il normale funzionamento dell'impianto con esclusione dei periodi di avviamento/arresto, anomalie e guasti.

Oltre ai valori di cui sopra, il protocollo analitico dovrà comprendere anche le misure di portata, temperatura ed umidità dell'effluente gassoso emesso. I limiti di HCl, HF ed SO₂ si intendono rispettati se il biogas risponde, all'atto dell'alimentazione, alle caratteristiche chimico-fisiche di cui al capitolo specifico dell'Allegato C alla D.G.R.n.6501/01.

ACQUE

Si rimanda ai contenuti e prescrizioni della nota prot.n.16920 del 20/04/12, del Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile di questa Amministrazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DIGESTATO

La Ditta dovrà:

- effettuare analisi periodiche (circa una volta all'anno) dei materiali in uscita dal digestore, in termini di contenuto di elementi fertilizzanti (azoto, fosforo e potassio) da conservare per eventuali controlli successivi e per la redazione del piano annuale di spandimento;
- redigere il Piano Operativo Aziendale (P.O.A.) completo del relativo Piano di Utilizzazione Agronomica completo (P.U.A.), sulla base della D.G.R.n.8/5868 del 21/11/2007 e s.m.i., secondo i tempi e le modalità previsti nello stesso e nel quale sarà verificato se la quantità dei nutrienti apportati è adeguata alle asportazioni delle colture praticate, così come previsto dalla vigente normativa e se l'azienda rispetta i limiti di apporto di azoto per le zone vulnerabili;
- produrre una copia dei POA/PUA in formato cartaceo al Settore Agricoltura della Provincia di Mantova entro i termini indicati dalla normativa e impegnarsi a rispettare gli eventuali vincoli derivanti dalla compilazione dello stesso.

PRESCRIZIONI

Come richiesto dalla Soprintendenza Beni Archeologici di Milano, con nota prot.n.4978 del 07/04/11, relativa al parere di massima favorevole, la Ditta dovrà effettuare lo splanteamento alla presenza di un operatore di scavo archeologico, prima di iniziare i lavori di movimento terra. Inoltre, come riportato nella nota prot.n.17654 del 19/12/2011, parte integrante del verbale della Conferenza del 22/12/11, relativa al parere di massima favorevole, la Ditta dovrà effettuare i lavori comportanti movimento di terra alla presenza di un operatore di scavo archeologico, il cui nominativo dovrà essere preventivamente sottoposto alla Soprintendenza stessa.

Come richiesto dal Parco del Mincio con la nota prot.n.1338 del 05/04/2011, la Ditta dovrà mettere a dimora lungo il perimetro dell'impianto, un filare di alberi di alto fusto costituito da piante di specie autoctona con una altezza degli alberi all'impianto di 2,5 – 3,0 metri ad una distanza reciproca di metri lineari 6-8 e da siepi di arbusti costituita da piante di specie autoctone poste ad una distanza reciproca di 1 metro; tali opere a verde dovranno essere realizzate contemporaneamente alla costruzione dell'impianto per la produzione di energia elettrica.

1. La Ditta dovrà:

a) prima dell'inizio dell'attività, effettuare la valutazione del rischio chimico, secondo le disposizioni dell'art.223 del D.L.vo 81/08 o con riferimento alle verifiche in campo durante l'esercizio dell'impianto; in tale contesto dovranno essere evidenziate le zone dove, a causa di problemi di esercizio, vi possa essere presenza di concentrazioni pericolose di idrogeno solforato e/o di ammoniacca o altre miscele di gas. L'accesso

alle zone potenzialmente inquinate dovrà avvenire in condizioni di sicurezza con idonee dotazioni di rilevatori personali (H_2S – NH_3) e dispositivi di protezione individuale;

b) prima della messa in esercizio dell'impianto, predisporre il manuale operativo ed eventuali procedure a corredo per le fasi critiche della manutenzione delle macchine e delle sezioni d'impianto, nonché provvedere alla informazione e formazione del personale incaricato della conduzione e della eventuale gestione delle emergenze; il personale addetto all'impianto dovrà avere a disposizione idonei D.P.I. e strumenti di rilevazione per verificare l'agibilità delle aree e poter far fronte alle necessità operative; si ricorda che l'adozione di maschere antigas e di autorespiratori (DPI di III° categoria) comporta, secondo le disposizioni dell'art.77 del D.L.vo 81/08, uno specifico addestramento del personale;

c) valutare le modalità di accesso all'area degli impianti da parte del personale e dei mezzi di trasporto e disciplinare la viabilità con la segnaletica verticale ed orizzontale;

d) dotare le postazioni di lavoro sopraelevate e i punti di ispezione dei pozzetti delle vasche di idonee opere provvisoriale;

e) contestualmente alla messa in esercizio dell'impianto, che comprende le fasi di innesco del processo di produzione del biogas sino al primo parallelo con la rete di distribuzione ENEL, regolarizzare la documentazione esigibile dagli organi di controllo quali:

- valutazione dei rischi;
- apposizione del marchio CE, ex art.2 del D.L.vo 17/10 a tutto l'impianto nel suo insieme;
- dichiarazione di conformità degli impianti elettrici ex D.M. 37/08;
- omologazione di primo impianto per impianti elettrici con rischio di incendio ed esplosione;

f) assicurare, durante la gestione e l'esercizio dell'impianto, il massimo contenimento delle emissioni diffuse di sostanze odorigene tramite interventi di tipo strutturale e gestionale;

g) predisporre punti di campionamento che dovranno essere accessibili nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti in materia;

h) utilizzare solo le matrici vegetali e zootecniche sopra elencate che devono essere conferite, stoccate e movimentate nel rispetto di quanto riportato nella documentazione tecnica di progetto; nel caso di utilizzo di biomasse diverse, presentare una comunicazione di modifica dell'impianto nel rispetto della normativa vigente;

i) assicurare che il pozzetto di raccolta della condensa separata dal biogas sia a tenuta;

l) in caso di svuotamento dell'impianto di biogas, rispettare le norme di igiene e sicurezza dei lavoratori e prevedere lo stoccaggio del digestato nelle vasche dotate di copertura;

2. Le caratteristiche del biogas prodotto devono essere conformi alle specifiche



stabilite nella Sez.6 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del D.L.vo 152/06 e s.m.i.



3. Le misure di CO, O₂ e della temperatura dei gas di scarico rilevate dalla strumentazione in continuo devono essere utilizzate per la verifica del rispetto dei limiti di legge; tali analizzatori dovranno essere installati sul condotto di espulsione dei gas di scarico a valle del sistema di abbattimento e la sezione di misura dovrà essere individuata secondo i criteri previsti dalla norma tecnica UNI 10169/01. Le misure dovranno essere acquisite, validate ed elaborate in conformità ai criteri previsti nell'Allegato VI alla parte V del D.L.vo 152/06 e s.m.i. e dovranno essere associate ai principali parametri di esercizio dell'impianto. La Ditta dovrà predisporre un manuale di gestione del sistema di analisi in continuo, comprensivo delle modalità di trattamento dei dati rilevati, entro lo scadere del periodo di messa a regime, che dovrà essere tenuto a disposizione delle Autorità proposte al controllo.

4. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento, necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti sistemi di riserva, dovrà comportare la fermata del ciclo tecnologico ad esso collegato; l'impianto potrà essere riavviato solo dopo il ripristino dell'efficienza di abbattimento del sistema.

5. L'analisi alle emissioni devono essere effettuate con cadenza annuale; i referti analitici devono essere inviati alle Autorità preposte al controllo (Provincia di Mantova, A.R.P.A. di Mantova, A.S.L. di Mantova e Comune di Mantova); la strumentazione per il monitoraggio in continuo dovrà essere verificata annualmente, secondo i criteri previsti nell'Allegato VI alla parte V del D.L.vo 152/06 e s.m.i., allo scopo di mantenere la sua efficienza nel tempo. I rapporti di prova dovranno essere trasmessi, unitamente alle analisi del biogas in alimentazione all'impianto.

6. Le strategie di campionamento e le metodologie d'analisi dovranno essere quelle previste dall'Allegato VI alla Parte V del D.L.vo 152/06 e s.m.i.; eventuali metodiche non previste dalle norme di cui sopra, dovranno essere preventivamente concordate con l'A.R.P.A. di Mantova.


7. Qualora il digestato venga utilizzato per colture orticole, la Ditta dovrà predisporre un piano di controllo del digestato stesso che comprenda i seguenti parametri:

- ANALISI MICROBIOLOGICHE: parametri indicatori (conta mesofila, *E.coli*, *Enterobacteriaceae*, *enterococchi fecali*, *C. perfringens*, uova di elminti) patogeni (*Salmonella*, *Listeria monocytogenes*, *E.coli* 0157:H7, *Yersinia*, *Campylobacter*, *Cryptosporidium*);
- ANALISI CHIMICHE E CHIMICO FISICHE: analisi fisico-chimiche generali - Metalli (Cd, Fe, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn).

8. Durante il primo anno di esercizio, la Ditta dovrà inviare mensilmente agli Enti di controllo (Provincia di Mantova, A.R.P.A. di Mantova, A.S.L. di Mantova e Comune di Mantova), una tabella riepilogativa mensile con la rilevazione dei dati giornalieri inerenti i principali parametri d'esercizio dell'impianto, quali:

- quantitativi dei materiali sottoposti al trattamento di fermentazione anaerobica;
- quantità del digestato prodotto suddiviso in frazione solida e liquida;
- quantità e composizione del biogas prodotto rilevata in continuo tramite analizzatori dei parametri CH₄, H₂S, O₂ e suo potere calorifico;



- 
- ore di funzionamento del cogeneratore, del consumo di biogas e dell'energia elettrica e termica prodotta e recuperata;
 - numero e periodo di accensioni della torcia di emergenza.

Dal secondo anno di esercizio in poi, la Ditta dovrà conservare presso l'impianto medesimo, per tutta la durata dell'autorizzazione, i dati di cui sopra sia su supporto informatico che cartaceo, che dovranno essere resi disponibili in caso di controllo da parte degli Enti preposti.

9. Al fine della valutazione dell'entità delle emissioni diffuse dei composti odorigeni, la Ditta dovrà eseguire:

- una campagna di misura delle emissioni diffuse a carattere odorigeno ante-opera;
- una campagna di misura delle emissioni diffuse a carattere odorigeno, una volta all'anno per i primi 5 anni di esercizio dell'impianto.

Le campagne di misura dovranno essere eseguite in conformità alla norma UNI EN 13725/2004 – misura dell'intensità dell'odore basata sul principio dell'olfattometria dinamica ed il piano di monitoraggio dovrà essere preventivamente valutato dagli Enti preposti.

10. La Ditta dovrà predisporre:

- un manuale operativo di gestione dell'impianto, comprensivo di tutte le procedure relative all'organizzazione e gestione delle diverse fasi lavorative del ciclo tecnologico comprensivo delle modalità di conferimento e trasferimento della materia prima, con l'indicazione delle tipologie, delle modalità e delle tempistiche degli interventi di manutenzione preventiva delle apparecchiature e dei sistemi di abbattimento degli effluenti gassosi;
- un registro degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutte le parti dell'impianto (apparecchiature, sistemi di trasferimento materiali ed impianti di abbattimento degli inquinanti emessi in atmosfera), con indicazione della data, dell'ora, della durata, del tipo d'intervento, dei dati rilevati e dell'esito dell'intervento stesso; inoltre dovrà riportare gli interventi di manutenzione degli impianti e le interruzioni degli stessi. Il registro dovrà essere formulato secondo lo schema riportato in appendice n.2 e n.3 dell'All. VI alla Parte V del D.L.vo 152/06 e s.m.i. e deve essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo (Provincia di Mantova, A.R.P.A. di Mantova, A.S.L. di Mantova e Comune di Mantova).

11. La Ditta dovrà presentare agli Enti di controllo (Provincia di Mantova, A.R.P.A. di Mantova, A.S.L. di Mantova e Comune di Mantova) una valutazione dell'impatto acustico post-operam che compari lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività di cui al presente provvedimento; la documentazione dovrà verificare se i livelli di inquinamento da rumore causati dall'insediamento, in particolare riferimento ai recettori sensibili più vicini, confermino le previsioni effettuate in fase preliminare.

12. La dismissione dell'impianto deve essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Mantova e deve prevedere la rimessa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. e con le modalità indicate dalla Ditta nella documentazione allegata all'istanza.



ALLEGATO TECNICO A1

(di integrazione e in parte di sostituzione di alcuni punti riportati nell'Allegato Tecnico A all'Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.21/99 del 23/04/2012 e succ.mod.)

Il Capitolo "STRUTTURA IMPIANTISTICA" viene modificato come di seguito riportato:

- 1) nell'area delle trincee di stoccaggio del materiale vegetale viene effettuato:
 - lo spostamento del vasca/pozzetto di raccolta dei percolati, del pozzetto di scolmatura, della vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e del pozzetto di rilancio delle acque di seconda pioggia nella zona antistante le trincee, in posizione centrale rispetto alla corsia cementata di servizio delle trincee stesse, completamente interrate;
 - l'allontanamento delle mitigazioni ambientali annesse alle trincee, sui lati est e ovest ad una distanza di circa 10 mt.;

- 2) nell'area di impianto, all'interno della recinzione, ove sono ubicati i digestori e la zona di utilizzo del biogas, sono effettuare le seguenti modifiche:
 - leggero rialzo della platea della torcia a +0,20 mt. dal p.c., della platea per il container estrusore a +0,75 mt. e della corsia cementata di servizio annessa alla tramoggia a +0,65 mt.;
 - leggero spostamento della torcia di circa 0,5 mt. verso sud - ovest al fine di mantenere la distanza di 10 mt. dalla fascia di mitigazione e dalla vasca di stoccaggio;
 - rotazione della disposizione in pianta del "locale di controllo e stazione di pompaggio", con posizionamento della scala di accesso sul lato nord;
 - spostamento di circa 3 mt. del canale di posa delle tubazioni di collegamento tra la stazione di pompaggio e la vasca di stoccaggio, dotato di copertura in lamiera zincata;
 - spostamento a filo della strada interna inghiaia del filare di mitigazione presente sul lato est, mantenendo comunque 5 mt. di distanza dalla recinzione;
 - spostamento di circa 11,50 mt. verso nord della vasca di riserva d'acqua per l'impianto antincendio, della vasca acque di prima pioggia, del pozzetto di scolmatura e del pozzetto di seconda pioggia, non variando comunque le dimensioni;
 - allargamento a 11 mt. del cancello metallico scorrevole di ingresso all'impianto posto a nord, nelle vicinanze della vasca antincendio, ed estensione dell'area in ghiaia fino alla vasca stessa;

- 3) Modifica delle dimensioni di alcuni elementi dell'impianto:
 - il container insonorizzato contenente il motore endotermico di dimensioni in pianta mt.10,20 x 2,50 mt. (in autorizzazione mt.13,80 x 3 mt.), sempre di altezza 2,66 mt., con conseguente riduzione delle dimensioni della platea sottostante ora di mt.12,60 x 4,00 mt.;
 - il container contenente il locale quadri e controllo di dimensioni in pianta di mt.5,30 x 2,40 mt. (in autorizzazione mt.7 x 2,40 mt.), altezza sempre 2,66 mt., con conseguente riduzione delle dimensioni della platea sottostante ora di mt.6,70 x 3,50 mt.;
 - la stazione di trattamento del biogas di dimensioni in pianta di mt.4,53 x mt.2,20 (in autorizzazione mt.4,72 x 2,11 mt.) e altezza di 2,12 mt. (invece di 2,04 mt.), con conseguente riduzione delle dimensioni della platea sottostante ora di mt.5,30 x 3 mt.;



- la stazione di pompaggio olio (skid) avrà identiche dimensioni in pianta ma altezza di 2,86 mt. (in autorizzazione 2,89 mt.), con dimensioni della platea sottostante di mt.2,70 x 2,60 mt.;
- la cabina elettrica prefabbricata di dimensioni mt.8,68 x 3,88 mt. (in autorizzazione mt.10,36 x 2,50 mt.), sempre di altezza 2,60 mt., suddivisa in locale ENEL (dimensioni interne mt.3,70 x 3,70 mt.), locale misure (dimensioni interne mt.1,20 x 3,70 mt.) e locale utente (dimensioni interne mt.3,44 x 3,70 mt.);

4) nell'area di impianto vengono realizzati, sui lati nord e sud della recinzione, n.2 cancelli carrabili, in struttura metallica a due ante, dimensione 4 mt. e altezza 2,50 mt.

Il Capitolo "DIGESTATO" è così integrato:

Qualora il digestato venga utilizzato per colture orticole, la Ditta dovrà predisporre un piano di controllo dello stesso, che comprenda i seguenti parametri:

- ANALISI MICROBIOLOGICHE: **parametri indicatori** (conta mesofila, *E.coli*, *Enterobacteriaceae*, *enterococchi fecali*, *C. perfringens*, uova di elminti) **patogeni** (*Salmonella*, *Listeria monocytogenes*, *E.coli* 0157:H7, *Yersinia*, *Campylobacter*, *Cryptosporidium*);
- ANALISI CHIMICHE E CHIMICO FISICHE: **analisi fisico-chimiche generali - Metalli** (Cd, Fe, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn).

Comune di Mantova
Prot: 0033589
Clas: 6/3 Data: 25/09/2012
Orig: Partenza UO: SU



Rif. Pratica 27154/2012

PROVINCIA DI MANTOVA Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale.
25 SET. 2012
ARRIVO



Pagina 1 di 2

Allegato all'atto dirigenziale

n. PA/138 del 14/01/2014

Mantova, 25 SET. 2012

OGGETTO: Società Agricola Foroni SS - Strada Rismondo n°9/A - Mantova.

Richiesta di modifiche non sostanziali per autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili.

Parere del Comune.

PEC

14
03
12

PROTOCOLLO GENERALE	PROVINCIA DI MANTOVA Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale.
	25 SET. 2012
	N. <u>42350</u>

Spett. Provincia di Mantova

Servizio Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia
Via Maraglio Don Maurizio n°4 - 46100 Mantova
provinciadimantova@legalmail.it
(Vostro Rif. Prot. 35829/GG del 31.07.2012)

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la nota Prot. 35829/GG del 31.07.2012 con cui la Provincia ha comunicato che era convocata per il giorno 22.08.2012 alle ore 11.30, presso la Sala Ambiente al secondo piano della sede della Provincia di Mantova - Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale - a Mantova in Via Maraglio Don Maurizio n°4, la conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 387/2003 e s.m.i. e della legge 241/1990 e s.m.i., relativa alla richiesta presentata in data 26.07.2012 dalla Società Agricola Foroni SS (codice fiscale 01709210205), con sede legale a Mantova in Strada Rismondo n°9/A, tendente ad ottenere per lo stabilimento ubicato a Mantova in Strada Rismondo n°9/A:

- ♦ l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, a seguito di modifiche non sostanziali rispetto al progetto autorizzato dalla Provincia di Mantova con l'Atto Dirigenziale 21/99 del 23.04.2012.

VISTI il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 22.08.2012 presso la sede della Provincia di Mantova (PGE 29549/2012) e la documentazione integrativa consegnata dalla Società Agricola Foroni SS in data 13.09.2012 (PGE 32418/2012).

PRESO ATTO che nella suddetta conferenza il Comune di Mantova si era riservato di esprimere il parere di competenza successivamente al ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

VISTO il parere espresso dalla Commissione per il paesaggio in data 20.09.2012, verbale n°249, che così recita: "La Commissione per il Paesaggio esprime parere favorevole auspicando l'incremento della messa a dimora di nuove alberature anche sul lato nord in corrispondenza dei fabbricati a stalla e ricovero attrezzi".

VISTO l'articolo 107 "funzioni e responsabilità della dirigenza" del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

Sportello Unico Attività Produttive
Via Gandolfo 11 - 46100 Mantova
Tel +390376338666 Fax +390376338633
sportellounico@domino.comune.mantova.it
PEC: suap@pec.comune.mantova.it

Apertura al pubblico
lunedì e venerdì dalle 8.15 alle 12.00
giovedì dalle ore 8.15 alle ore 16.00
martedì e mercoledì: solo su appuntamento



alla richiesta della Foroni Società Agricola SS (Codice Fiscale 01709210205) di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, a seguito di modifiche non sostanziali rispetto al progetto autorizzato dalla Provincia di Mantova con l'Atto Dirigenziale 21/99 del 23.04.2012, a condizione che vengano rispettate le seguenti modalità e prescrizioni;

- si auspica l'incremento della messa a dimora di nuove alberature anche sul lato nord in corrispondenza dei fabbricati destinati a stalla e ricovero attrezzi;
- le opere dovranno essere realizzate in conformità al progetto presentato, così come modificato, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale, di progettazione e collaudo delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate che si intenderanno integralmente accettate dal richiedente;

PRESCRIZIONI GENERALI:

1. il termine di ultimazione delle opere non potrà superare i tre anni dalla data di inizio dei lavori, ovvero dal 16.05.2012, fatte salve eventuali proroghe;
2. dovranno essere osservate le procedure per l'agibilità dell'immobile, indicate dall'articolo 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i;
3. siano salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi verso i quali il titolare dovrà assumere ogni responsabilità rimanendo inoltre obbligato a tenere indenne e sollevato il Comune da ogni azione, molestia o spese che potessero in qualsiasi tempo e modo, e per qualsiasi ragione esser cagionate dal rilascio da parte della Provincia dell'autorizzazione unica;
4. chi costruisce non dovrà mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle opere da realizzare e dovrà osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose e ad assicurare, in quanto possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni di tali opere;
5. se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti pubblici dovrà usare ogni cautela per non danneggiarli e dovrà darne contemporaneamente avviso agli enti proprietari, per i provvedimenti del caso;
6. il Proprietario, il Progettista - Direttore e l'Assuntore dei lavori ed il tecnico responsabile di cantiere sono responsabili in solido di ogni eventuale inosservanza dei regolamenti Comunali e delle disposizioni di legge come delle modalità esecutive fissate nell'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

1. dovranno essere rispettati i disposti di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, in materia di installazione degli impianti;
2. dovrà essere inviata al Comune a lavori ultimati ai sensi dell'art. 3.3.3 del vigente Regolamento d'Igiene, una dichiarazione che attesti la quantità ed il tipo dei materiali e/o rifiuti smaltiti o recuperati;
3. successivamente alla realizzazione dell'impianto, dovranno essere effettuate misurazioni per la valutazione di impatto acustico post operam del nuovo impianto, inviando idonea documentazione al Comune ed all'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia;



DIRIGENTE
Roberto Rosignoli



via Don Maraglio n. 4
46100 mantova
tel. 0376.401415
fax 0376 366956
acqua@provincia.mantova.it
www.provincia.mantova.it

Allegato all'atto dirigenziale
n. PS/38 del 14/01/2014

settore ambiente
servizio acque, suolo e
protezione civile
ufficio tutela acque
dall'inquinamento



Prot. n. 16 P20 /MP

Mantova, 20/06/12

Egr. Responsabile Servizio
Rifiuti ed Inquinamento
Provincia di Mantova

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili da realizzarsi in comune di Marmirolo, ai sensi del d.lgs. 387/2003 e s.m.i. – art 12, presentata dalla ditta SOCIETÀ AGRICOLA FORONI s.s. di Mantova.

COMUNICAZIONE PARERE RELATIVO AGLI SCARICHI IDRICI.

Vista la domanda di autorizzazione in oggetto del Legale Rappresentante della ditta SOCIETÀ AGRICOLA FORONI s.s., con sede legale a Mantova, frazione Castelletto, in Strada Rismondo n.9/A, in atti provinciali prot. n. .70777 del 28/12/10;

considerato che, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del d.lgs. 387/03 :

"3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. (omissis);

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni."

considerato che, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi) della L. 241/90 e s.m.i.;

"6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, (...) valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza(...).";

dato atto che:

- in data 07/04/11 si è tenuta la prima Conferenza dei servizi, convocata dal Servizio Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Mantova ai sensi dell'art. 12 del D.L. vo 387/03 e dell'art. 14 della L. n. 241/90, in cui è emersa la necessità di documentazione integrativa;
- la Ditta ha presentato la documentazione integrativa pervenuta in data 29/07/11 (P.G. n. 40953);
- in data 05/10/11 si è tenuta la Conferenza dei servizi, in tale sede sono stati richieste alcune precisazioni e integrazioni da parte degli Enti partecipanti, e pertanto, si è ritenuto di aggiornare la conclusione della Conferenza in data 22/12/11;
- la Ditta ha presentato la documentazione integrativa pervenuta in data 28/10/11 (P.G. n. 56054);
- in data 22/12/11 si è tenuta la Conferenza dei servizi conclusiva in cui gli Enti hanno espresso parere favorevole a maggioranza e con il dissenso del Comune di Roncoferraro, alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di cui all'oggetto, richiedendo alcune precisazioni;
- la Ditta, con la nota pervenuta in data 16/02/12, (P.G. n. 6793) ha inviato agli Enti la documentazione richiesta nella Conferenza del 22/12/11;

visto che sulla base della documentazione presentata ed acquisita, si è rilevato quanto segue:

- l'impianto per la produzione di biogas sarà alimentato da letame e liquame bovino ed insilato di mais;
- I reflui zootecnici e la biomassa vegetale provengono dalla Foroni Società Agricola s.s. situata a circa 100 mt. dall'impianto e dall'Azienda Agricola Foroni e Maggio S.s. di Roncoferraro, situata ad una distanza di circa 3,5 km dall'impianto;
- sono presenti le seguenti fognarie separate:
 - rete acque bianche trincee che raccoglie le acque meteoriche del piazzale, della strada e delle trincee di stoccaggio quando quest' ultime sono vuote. Le acque raccolte, prima dello scarico in corso d'acqua superficiale, sono separate in frazione di prima e di seconda pioggia: quest'ultima frazione è inviata in un bacino di laminazione, richiesto dal Consorzio di bonifica e poi scaricata in corso d'acqua mentre la prima pioggia è scaricata, dopo sedimentazione in una vasca di 16,5 mc, alle prevasche, denominate ST08 e ST09, e da qui al digestore;
 - rete acque bianche aree impermeabili che raccoglie le acque meteoriche delle strade e dei piazzali. Le acque raccolte, prima dello scarico in corso d'acqua superficiale, sono separate in frazione di prima e di seconda pioggia: quest'ultima frazione è inviata in un bacino di laminazione, richiesto dal Consorzio di bonifica e poi scaricata in corso d'acqua mentre la prima pioggia è scaricata, dopo sedimentazione in una vasca di 12 mc, alle prevasche;
 - rete percolato che raccoglie il percolato prodotto dall'insilato nelle trincee, nel bacino di contenimento della tramoggia e nella trincea stoccaggio solido separato e recapita nelle prevasche;
- le acque di condensa derivanti dal raffreddamento del biogas sono inviate direttamente nelle prevasche;
- la biomassa vegetale, stoccata sulle trincee, viene coperta tramite teli impermeabile per evitare il contatto tra le acque meteoriche e l'insilato. Le trincee sono dotate di n. 2 tubazioni centrali di raccolta (rete percolato e rete acque bianche) con caditoie: quando le trincee sono piene le caditoie della rete percolato saranno aperte mentre quelle della rete acque bianche saranno chiuse con chiusini in ghisa, man mano che la biomassa viene consumata si chiudono le caditoie della rete percolato e si aprono quelle della rete acque bianche;
- la Ditta prevede di effettuare giornalmente interventi di pulizia a secco per mantenere le superfici pulite;

- la Ditta prevede di effettuare giornalmente interventi di pulizia a secco per mantenere le superfici pulite;
- la Ditta dichiara che le acque meteoriche non derivano da nessuna delle sulla superfici scolanti elencate nel comma 1 dell'art. 3 lettere a), b), c) e d) del R.R. n. 4/06;
- il servizio igienico per l'operatore sarà all'interno di un container dotato di spogliatoio e wc chimico;

vista la parte terza del D.L.vo n. 152 del 03/04/06 recante "Norme in materia Ambientale" e s.m.i.;

visto il Regolamento Regionale N. 4 del 24/03/2006 recante: "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) delle legge regionale 12 dicembre 2003, n° 26";

vista la D.G.R. n° 2318 del 05/04/06 recante: "Norme Tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi in attuazione dell'articolo 3, comma 1 del R.R. n. 3 del 24/03/06";

considerato che l'attività svolta dalla Ditta non rientra tra quelle soggette al R.R. n. 4/06 sopra citato e che le acque reflue domestiche dell'insediamento di cui trattasi non danno luogo ad uno scarico, ai sensi dell'art. 74 del D.Lvo 3 aprile 2006 n. 152;

si comunica

- che lo scarico in corso d'acqua superficiale delle acque meteoriche veicolate dalla rete fognaria acque bianche non è soggetto al Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006;

- che le acque reflue domestiche dell'insediamento, non dando luogo ad uno scarico, ai sensi dell'art. 74 del D.Lvo 3 aprile 2006 n. 152, non sono soggette al regime autorizzativo del Regolamento Regionale n. 3 del 24/03/2006.

Si propone inoltre di inserire nell'atto autorizzativo le prescrizioni di cui all'allegato A al presente parere.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Sandro Bellini)



Referente per la pratica: Dott.ssa Paola Marazzoli tel. 0376 401415.





via Don Maraglio n. 4
46100 mantova
tel. 0376 401415
fax 0376 368956
acqua@provincia.mantova.it
www.provincia.mantova.it

settore ambiente
servizio acque, suolo e
protezione civile
ufficio tutela acque
dall'inquinamento



Allegato A

PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE

1) si raccomanda inoltre alla Ditta di adottare modalità gestionali tali da evitare qualunque possibilità di avere riversamenti di percolato sulle superfici di movimentazione all'esterno delle trincee/platee di stoccaggio.



CONSORZIO DI BONIFICA FOSSA DI POZZOLO

Via Principe Amedeo, 29 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376.321.312 - Fax 0376.222.852
www.fossadipozzolo.it
e-mail: info@fossadipozzolo.it
Codice Fiscale 80000670200

aderente ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE IRRIGAZIONI E MIGLIORAMENTI FONDIARI

Allegato all'atto di concessione
n. PS/38 del 14/02/2014

Spett.le
Foroni Società Agricola S.S.
Strada Rismondo, 9/A
46100 MANTOVA

Prot. 621

Mantova, **14 MAR 2011**

Al Comune di Mantova
Sportello Unico Servizi - Attività Produttive
Via Gandolfo, 11
46100 MANTOVA

Alla Provincia di Mantova
Settore Ambiente
Servizio Rifiuti e Inquinamento
Via Don Maraglio, 4
46100 MANTOVA

Alla Provincia di Mantova
Settore Pianificazione Territoriale
Programmazione Assetto del Territorio
Via Don Maraglio, 4
46100 MANTOVA

PROVINCIA DI MANTOVA
Settore Ambiente
29 MAR. 2011
ARRIVO

PROTOCOLLO GENERALE
PROVINCIA DI MANTOVA
Settore Ambiente
29 MAR. 2011
N. 16620

Oggetto: Nulla osta idraulico per realizzazione di impianto di produzione energia elettrica da biomasse con scarico acque meteoriche di seconda pioggia nel Dugale Derbasco in località Castelletto Borgo del Comune di Mantova ed allacciamento elettrico con cavidotto in MT in parallelismo al canale

In data 28/12/2010 la Soc. Agricola Foroni S.S. con sede in Mantova Strada Rismondo n. 9/A part. IVA 01709210205, ha presentato domanda di Nulla osta idraulico per la realizzazione di impianto di produzione energia elettrica da biomasse con scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia nel Dugale Derbasco in località Castelletto Borgo del Comune di Mantova, e con domanda del 9/2/2011 ha richiesto autorizzazione per l'esecuzione di allacciamento elettrico con cavidotto in MT in parallelismo allo stesso canale.

VISTO il parere favorevole dello S.Te.R. di Mantova prot. AE08.2011.0000292 del 31/1/2011;

ACCERTATO che il Dugale Derbasco è iscritto negli elenchi delle acque pubbliche della provincia di Mantova al n. 119 R.D. 22/1071905, è un canale del reticolo idrico principale della Regione Lombardia a sensi D.G.R. n. 7/7868 del 25/1/2002 e s.m.i. ed è gestito dal Consorzio di bonifica Fossa di Pozzolo;

14
03
12

VISTI il R.D. n. 523/1904 ed il Regolamento di polizia idraulica della Regione Lombardia n. 3/2010, nonché il Regolamento delle acque del Consorzio di bonifica Fossa di Pozzolo approvato con D.C.A. n. 418 del 10/2/2010 e s.m.i.;

Il sottoscritto Buzzacchi Dott. Agr. Cesare, in qualità di Direttore del Consorzio di bonifica Fossa di Pozzolo e responsabile della gestione amministrativa a sensi dell'art. 83, comma 2, L.R. n. 31/2008, per quanto di propria competenza ai soli fini idraulici, salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, esprime

NULLA OSTA

alla realizzazione delle opere richieste, subordinato alle seguenti:

condizioni e prescrizioni

- 1) Le opere dovranno essere eseguite secondo i disegni di progetto presentati, in caso di varianti in corso d'opera una copia dei nuovi elaborati dovrà essere depositata anche in Consorzio. La tubazione di scarico delle acque meteoriche nel Dugale Derbasco dovrà avere un diametro massimo \varnothing mm. 200;
- 2) I fabbricati, il bacino di laminazione ed ogni tipo di installazione fissa, dovranno rispettare una distanza minima di m. 10,00 dal ciglio del Dugale Derbasco, mentre eventuali recinzioni potranno essere posizionate a m. 5,00 dal predetto ciglio e la banchina dovrà rimanere sempre sgombra, accessibile e percorribile ai mezzi meccanici addetti alla manutenzione del reticolo idrico.
Eventuali tubazioni interrato, compresa la linea elettrica in MT, dovranno essere posate in modo da rispettare le seguenti distanze rispetto al canale:
in caso di parallelismo m. 4,00 dai cigli o dal piede esterno di eventuali arginature;
in caso di intersezione, profondità dell'estradosso delle protezioni delle condotte a m. 1,00 sotto la quota espurgata del fondo canale;
- 3) In corrispondenza dello scarico in c.i.s. delle acque meteoriche, che dovrà essere autorizzato dalla Provincia di Mantova, lo sbocco della tubazione nel canale dovrà essere realizzato con rivestimento spondale con massi trachitici di pezzatura cm. 30/50 posati su telo di geotessuto con scarpa idonea a garantirne stabilità: il rivestimento di sponda dovrà avere uno sviluppo di almeno metri lineari 2,00 sia a monte che a valle dell'innesto del tubo ed interessare la scarpata dall'unghia sino a m. 0,50 dalla sommità per impedire smottamenti ed erosioni. La ditta richiedente dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto, nonché alla manutenzione delle sponde del canale a sensi dell'art. 43 del Regolamento di Polizia delle Acque del Consorzio, il quale prescrive che: "Ai titolari di bocche, sostegni, ponti od altri manufatti posti in fregio od a cavaliere dei canali consorziali spettano le riparazioni dei danneggiamenti prodottisi nei canali in causa ai manufatti stessi. Tale obbligo si estende per una lunghezza di mt. 10 a monte e mt. 20 a valle del manufatto, misurata dagli ingombri esterni dello stesso";
- 4) Il nulla-osta è rilasciato per quanto di competenza, ai soli fini idraulici, sotto riserva dei diritti di terzi, della conformità urbanistica e della stabilità e staticità delle opere, le cui responsabilità incombono esclusivamente sulla ditta richiedente e sul progettista delle opere stesse;



- 5) La ditta richiedente è e rimane unica responsabile per qualsiasi danno a persone, immobili e cose di terzi in quanto imputabili alle nuove opere ed in proposito si impegna a tener sollevato il Consorzio e la P.A. da ogni e qualsiasi molestia in merito;
- 6) La ditta richiedente è tenuta ad adottare tutte le cautele per evitare in ogni tempo frane, lesioni e/o indebolimenti delle sponde del canale e dei manufatti ivi presenti. Qualora avessero a verificarsi lesioni d'ogni sorta la ditta dovrà provvedere al ripristino nei tempi e modi indicati dal Consorzio ed in caso di inadempienza è riservata al Consorzio stesso ampia facoltà surrogatoria con rivalsa della spesa a consuntivo esigibile a mezzo ruoli;
- 7) Allo scarico potranno essere convogliate esclusivamente acque bianche piovane, con esclusione di qualsiasi altre acque, ancorché depurate da fogna biologica.
- 8) La presente autorizzazione sarà assoggettabile alle norme di polizia idraulica regionale in materia di concessioni-autorizzazioni ed in particolare al pagamento, se dovuto, di un canone annuale da riscuotersi mediante iscrizione nei ruoli di esazione consorziali;
- 9) Il Nulla-osta viene sottoscritto da parte del richiedente in segno di piena accettazione delle condizioni ed obblighi ivi indicati, per sé, eredi ed aventi causa.

Il Direttore
 (Dr. Agr. Cesare Buzzacchi)



PER ACCETTAZIONE







Allegato all'atto di dirigenza

n. PA/38 del 14/04/2014



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-MN

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0010514 del 27/09/2011

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MANTOVA

Viale Risorgimento, n° 16-46100 - Mantova
Telefono Ufficio Prevenzione 0376 227741-44



Spett.le Provincia di Mantova
Settore Ambiente
Servizio Rifiuti e Inquinamento
Via Don Maraglio, 4
Mantova

9
generale

OGGETTO: Ditta Foroni Soc. Agricola s.s. – Strada Rismondo n.9/a – Mantova

Richiesta di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili da realizzarsi in Comune di Mantova, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. – art.12.

Comunicazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. e della Legge 241/90 e s.m.i..

14
03
12

Con riferimento alla nota n.48588 del 19.09.2011, si comunica che questo Comando ha provveduto ad esprimere il parere di propria competenza (parere di conformità ai sensi del D.P.R. 37/98) con la nota n.1528 datata 11.02.2011 che ad ogni buon fine si allega in copia.

Pertanto, in base all'art. 5 comma 1 D.P.R. 447/98, avendo espresso parere favorevole condizionato, si ritiene che la presenza del rappresentante dei Vigili del Fuoco non risulti necessaria.

Qualora in sede di conferenza venissero adottate e/o prescritte soluzioni che comportino modifiche relative agli aspetti antincendio, dovrà essere presentato a questo Comando il progetto aggiornato per la formulazione di un nuovo parere di conformità (art. 2 DPR 12.01.1998 n. 37).



Il **COMANDANTE PROVINCIALE**
(Dott. Ing. Danilo Pilotti)

/sf





COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

MANTOVA

Viale Risorgimento, n° 16-46100 - Mantova

Tel. E Fax Uff. Seg. 0376/227745

Pratica p.i. n° 15103

Al Sig. Mauro Foroni
Legale Rappresentante della Ditta
Foroni Società Agricola S. S.
Strada Rismondo Francesco, 9/a
MANTOVA (MN)

Al Comune di MANTOVA (MN)

OGGETTO: PARERE DI CONFORMITA'.

Ditta Foroni Società Agricola S. S.. Nuovo impianto per la produzione di biogas dalla fermentazione di biomasse per generazione di energia elettrica da realizzarsi in Comune di MANTOVA (MN), in Via Francesco Rismondo, n° 9/a.

Attività soggetta alle visite ad ai controlli di Prevenzione Incendi (art. 4 legge 966/65), I 16/02/82 punto 1, con annesse attività di cui ai punti 4 a, 17, 64.

In esito all'istanza presentata, relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 2 del DPR del 12/01/98 n° questo Comando, esaminato il progetto prodotto, esprime parere favorevole circa la conformità progetto alla normativa antincendio alle seguenti condizioni:

A) CONDIZIONI

- 1) Per gli impianti tecnici, dovranno essere osservate le norme di buona tecnica (C.E.I.; UNI; UNI-VVF etc
- 2) Per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservate le Norme di Prevenzione Incendi, (la raccolta è pubblicata a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca di Stato), previste dal DPR n°577/82, DLGS n°81/08, DM 10/03/98.
- 3) Dovrà essere realizzata una recinzione metallica intorno al sito comprendente tutti gli elementi necessari per il funzionamento dell'impianto di altezza minima non inferiore a 2,5 m; essa dovrà essere internamente contornata da una fascia libera di terreno, di larghezza non inferiore a 5 m, priva di vegetazione al fine di evitare la propagazione di un eventuale incendio.
- 4) L'installazione di macchinari e/o apparecchiature entro la zona di rispetto attorno agli accumulatori dovrà essere effettuata a seguito di una valutazione del rischio di incendio e esplosione condotta secondo le specifiche normative di riferimento (direttiva ATEX).
- 5) Tutta l'area dell'impianto dovrà essere protetta con idranti a colonna UNI 70 (UNI 10779);

B) ADEMPIMENTI FUTURI

Completate le opere di cui al progetto approvato, per effetto dell'art. 3 del DPR 12/01/98 n° dovrà essere *presentata a questo Comando domanda di sopralluogo per il controllo* delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti ai fini del rilascio *del Certificato di Prevenzione Incendi*.

Per la richiesta del sopralluogo dovrà essere utilizzata la modulistica in distribuzione presso questo Comando o scaricabile dal sito Internet: www.vigilfuoco.it, nella sezione "Servizi al cittadino - modulistica" comprensiva di versamento sul conto corrente postale n. 10982460 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Mantova, causale "Servizi a pagamento resi ai Vigili del Fuoco", da quantificare all'atto della richiesta.

Alla predetta istanza dovrà essere allegata la seguente *documentazione tecnica di cui al titolo II del D.M. 04/05/98*, atta a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente (strutture, finiture, impianti, attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio):

- a) Dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante dell'attività, attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e riportante l'elenco degli impianti e apparecchiature che presentano pericolo di incendio, tipo e quantitativi delle sostanze pericolose: fini dell'incendio quali ad esempio generatori di calore, ecc, dei sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio quali ad esempio attacchi di mandata, idranti UNI 45, 70, ecc, estintori, ecc (mod.DICH.Da CPI).
- b) Dichiarazione di conformità, a firma dell'installatore, attestante la conformità dell'impianto di estinzione incendi alle norme tecniche applicabili, prevista dall'articolo 7 del Decreto 22/01/2008, n° 37.
- c) Certificazione, a firma di tecnico abilitato, attestante che il livello della falda è in grado di garantire prelievo nelle condizioni previste in esercizio.
- d) Dichiarazione di conformità, a firma dell'installatore, attestante la conformità degli impianti elettrici a Legge 01/03/1968, n° 186, prevista dall'articolo 7 del Decreto 22/01/2008, n° 37.
- e) Dichiarazione, a firma dell'installatore, di corretta installazione dell'impianto di protezione contro scariche atmosferiche, redatta in conformità a quanto specificato al punto 3.2. allegato II DM 04/05/19 (mod.DICH.IMP.-2008).
- f) Dichiarazione di conformità, a firma dell'installatore, di corretta installazione dell'impianto di messa a terra, redatta in conformità a quanto prescritto dal Decreto 22/01/2008, n° 37 e al DPR 22/10/2001, 462.
- g) Dichiarazione di conformità, a firma dell'installatore, di corretta installazione dell'impianto elettrico luoghi con pericolo di esplosione, redatta in conformità a quanto prescritto dal Decreto 22/01/2008, n° 37 e al DPR 22/10/2001, n° 462.
- h) Dichiarazione di conformità, a firma dell'installatore, attestante la conformità dell'impianto di trasporto e utilizzazione di gas combustibili allo stato liquido e aeriforme, alle norme tecniche applicabili, previste dall'articolo 7 del Decreto 22/01/2008, n° 37.
- i) Certificazione, a firma di professionista abilitato, di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti separanti, in conformità al punto 1.1 lettera a dell'allegato II del DM 04/05/1998 (mod.CERT.REI.-2008) corredata dal mod.DICH.PROD.-2008, qualora vengano utilizzati prodotti classificati per la resistenza al fuoco o che contribuiscono alla resistenza al fuoco di elementi strutturali.
- j) Dichiarazione, a firma dell'installatore, di corretta installazione e funzionamento, del gruppo elettrogeno, redatta in conformità al punto 3.3. allegato II DM 04/05/1998 (mod.DICH.IMP.-2008), corredata dalla dichiarazione di conformità del gruppo elettrogeno ai sensi del DPR 24/07/1996, n° 459 attestata con "marcatura CE".

Fatti salvi gli adempimenti di cui al punto B) l'interessato, in attesa del sopralluogo, presentare a questo Comando, utilizzando l'apposita modulistica, una *dichiarazione corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato (v. punto B)* con la quale a che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'art. 5 del DPR n° 37/98. La ricevuta dell'avvenuta presentazione della *dichiarazione* costituisce, ai soli fini antincendio, *autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività*.

Infine, qualora codesta Ditta risulti soggetta agli adempimenti di cui al D.Lgs. 09/04/2008, n° 81, del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, dovrà tenere a disposizione tutta la documentazione dimostrando gli avvenuti adempimenti degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo stesso.

Il Responsabile dell'Astruttoria tecnica
(Dott. Ing. Gaetano DI SALVO)

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Danilo PLOTTI)

